

TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione Civile

RICORSO EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C.

**RECANTE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.**

Promosso da

FONDAZIONE NOBILE COLLEGIO CACCIA iscritta al n. 260 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Roberto Santagostino, con sede legale in Novara (NO), Via Regaldi, 15, C.F. / P.IVA 00428150031, ed ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Borgna (CF. BRGPLA47S07B019Q), in Novara, Corso Cavallotti, 7, giusta procura separata dal presente atto e depositata telematicamente nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21/02/2011 e succ. mod. ed integrazioni, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata pec avvpaoloborgna@pec.ordineavvocatinovara.it

-ricorrente-

CONTRO

eventuali eredi e/o aventi diritto di Stoppani Maria Ernesta, nata a Novara, il 07/09/1902 ed ivi deceduta in data 13/03/1967 e **Marazzani Mario** nato a Vercelli il 28/07/1887 e deceduto a Novara in data 10/01/1969

-resistenti-

PREMESSO CHE

- 1) la Fondazione Nobile Collegio Caccia possiede da oltre vent'anni il seguente bene immobile (fondo agricolo) sito nel Comune di Borgolavezzaro (NO), denominato "*Bosco Stoppani*", censito al catasto terreni, Foglio 15, mappali 4, 6, 7, 8 e 29, per una superficie totale di ettari 9,0507 pari a 145 pertiche milanesi circa;
- 2) detto fondo agricolo è stato posseduto ininterrottamente e pacificamente dalla Fondazione Nobile Collegio Caccia a far data dal 1968;
- 3) che tale possesso si è concretizzato non solo nell'aver disposto di tale fondo agricolo concedendolo in affitto, con regolari contratti, ultimo dei quali stipulato in data 11/11/2015, con scadenza 10/11/2027, ma anche dal fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e



straordinaria come dimostrano, ad esempio, i pagamenti effettuati di ICI ed IMU a far data dall'anno 1993 fino ad oggi;

4) che sarà debitamente assolta la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 5 del D. L.vo 28/2010, trattandosi di controversia in materia di diritti reali, dopo l'autorizzazione alla mediazione con notifica per Pubblici Proclami.

ELEMENTI IN DIRITTO

A) Sulla sussistenza dei requisiti per l'acquisto della proprietà per usucapione:

Come precisato e come si andrà a provare nel corso dell'espletanda istruttoria la Fondazione Nobile Collegio Caccia ha, almeno a partire dall'anno 1968, condotto o fatto condurre i terreni di cui sopra in Borgolavezzaro (NO), identificati al catasto terreni Foglio 15, mappali 4, 6, 7, 8 e 29 e denominati "*Bosco Stoppani*".

Requisito oggettivo

Il possesso è stato esercitato in modo pubblico, pacifico ed incontestato, continuativo e non interrotto, così come richiesto ai fini dell'invocabilità dell'istituto dell'usucapione, per cui, secondo quanto disposto dall'art. 1158 c.c. "*la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni*".

Requisito soggettivo

La condotta dell'attrice, Fondazione Nobile Collegio Caccia, è stata contraddistinta dal c.d. "*animus possidendi*", ovvero esplicitata mediante l'esercizio di tutte le facoltà tipiche del titolare del diritto reale di proprietà sui predetti terreni.

E, infatti, nel corso di tutti questi anni nessun soggetto controinteressato ha mai rivendicato e/o contestato alcun diritto e/o pretesa sugli stessi.

Posta la sussistenza di entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti dalla Legge, con la presente domanda, la Fondazione Nobile Collegio Caccia chiede di ottenere dall'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento del possesso continuo, pacifico ed incontestato dei beni immobili sopra identificati denominati "*Bosco Stoppani*", da oltre vent'anni, una sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto della loro proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c..

Stante, quindi, il compimento del tempo utile per usucapire mediante l'esercizio del possesso ultraventennale di tutti i beni identificati in narrativa, la Fondazione Nobile Collegio Caccia si trova nella necessità di formalizzare la sua piena ed esclusiva proprietà.

SULLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 163 COMMA 3 BIS C.P.C.



Secondo quanto previsto dall'art. 163, comma III bis, il ricorso deve contenere *“l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”*.

Si precisa così che il *“ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c.”* di cui in calce al presente ricorso ha ad oggetto la notificazione ai *convenuti controinteressati* mediante Pubblici Proclami sia dello stesso ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c., sia della domanda di mediazione ex art. 4 D. L.vo 28/2010, vertendo la presente causa in materia di diritti reali e, pertanto, essendo sottoposta alla condizione di procedibilità del preliminare esperimento della mediazione di cui all'art. 5 del D. L.vo.

SULLA CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

La richiesta della notifica per Pubblici Proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., sia per il procedimento di mediazione obbligatoria, sia dell'atto di citazione per intervenuta usucapione, è indispensabile perché, ancorchè i terreni siano pacificamente nel possesso della Fondazione Nobile Collegio Caccia a far data dall'11/11/1968 (in tale data venivano concessi in locazione alla Cartiera Binda con regolare contratto sottoscritto – doc. 1) essi risultano ancora intestati alla Sig.ra Stoppani Maria Ernesta, nata il 07/09/1902 che li aveva ereditati dal fratello, Stoppani Avv. Giovanni, deceduto in data 11/05/1962.

La Sig.ra Stoppani Maria Ernesta è deceduta in data 13/03/1967 a Novara (doc. 2) e la sua eredità si è devoluta per legge e per rinuncia da parte degli altri eredi, con atto Notaio Barberi in data 28/06/1968 a favore del marito Sig. Marazzani Mario, nato il 28/07/1887 a Vercelli.

Il Sig. Marazzani Mario è deceduto in data 10/01/1969 come da certificato di morte del Comune di Novara (doc. 3) presumibilmente senza eredi.

Appare opportuno, pertanto, procedere con la notificazione dell'atto di citazione e della contestuale domanda di mediazione (vertendo la presente causa in materia di diritti reali e, pertanto, essendo sottoposta a condizione di procedibilità del preliminare esperimento di mediazione di cui all'art. 5 D. L.vo n. 28/2010, per Pubblici Proclami ex art. 150 c.p.c., al fine di garantire la conoscenza e la conoscibilità della presente domanda ai convenuti controinteressati, nei modi che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito riterrà più opportuni alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, la Fondazione Nobile Collegio Caccia, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché ai sensi dell'art. 281 *decies* e ss. c.p.c.,



VOGLIA

in via preliminare endoproceduale autorizzare ex art. 151 c.p.c. la ricorrente alla notifica secondo le modalità indicande di atti e provvedimenti relativi al presente procedimento, precisando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli eventuali interessati, onde ottenere l'autorizzazione,

fissare l'udienza ex art. 281 decies e ss. c.p.c.

di comparizione delle parti, con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, assegnando agli **eredi o aventi causa** della Sig.ra Stoppani Maria Ernesta (deceduta) e del Sig. Marazzani Mario (deceduto) e/o **tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire** la presente domanda, termine per la costituzione che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che,

- la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 *undecies* c.p.c.;
- la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti il Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali;
- la parte, sussistendone i presupposti, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

Previo accertamento del possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo continuato, indisturbato ed esclusivo uti domini, da parte della Fondazione Nobile Collegio Caccia, dei terreni siti in Borgolavezzaro (NO) denominati "*Bosco Stoppani*", censiti al catasto terreni al Foglio 15, mappali 4, 6, 7, 8 e 29, per una superficie totale di ettari 9,0507 pari a 145 pertiche milanesi circa, dichiarare la Fondazione Nobile Collegio Caccia proprietaria dei suddetti terreni sopra descritti in virtù dell'intervenuta usucapione ordinaria ultraventennale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c.

Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio di Novara, per quanto attiene il diritto di proprietà, ed ogni ulteriore adempimento conseguente.

In via istruttoria si chiede l'ammissione di prove per testi, indicando a testi sulle circostanze di cui ai punti 1, 2 e 3 delle premesse preceduti dalla locuzione "*Vero che*" i signori:

Rag. Anna Maria Calabria, Novara;

Dott. Daghetta Camillo – Robbio;

Dott. Daghetta Giovanni – Robbio.



Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini che verranno ex lege concessi.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai sensi dell'art. 9, V comma, Legge 23/12/1999 n. 488 e succ. modifiche si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 104.554,00 e, pertanto, si provvede a versare un contributo unificato pari ad € 759,00.

Si producono:

- 1) Copia contratto di locazione del “Bosco Stoppani” con Cartiera Binda e copia contratti di locazione del “Bosco Stoppani” con Daghetta;
- 2) Copia certificato di morte Stoppani Maria Ernesta;
- 3) Copia certificato di morte Marazzani Mario;
- 4) Copia lettere datate 1982 da cui si evince che il contratto d'affitto era stato stipulato tra i Sigg. Dellara Giuseppe e Patrucco Giovanni già in essere dal 1980;
- 5) Copia documentazione riguardante pagamenti ICI ed IMU per gli anni dal 1993 al 2000 e degli anni 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (acconto di giugno);
- 6) Copia rinuncia all'eredità di Stoppani Maria Reg. Gen. 120310, Racc. 15850;
- 7) Copia ispezione ipotecaria Stoppani Maria;
- 8) Copia visura sintetica per soggetto a nome Stoppani Maria;
- 9) Copia relazione Geom. Marika Sadocco su Stoppani Maria del 23/07/2024.

Con ossequio.

Novara 19 giugno 2025.

Avv. Paolo Borgna



DELEGA

La **Fondazione Nobile Collegio Caccia**, iscritta al n. 260 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott. **Roberto Santagostino**, con sede in Novara, Via Regaldi, 15, C.F./P.IVA 00428150031 delega a rappresentarla e difenderla nella proposizione di "*ricorso ex art. 281 decies c.p.c.*" per la dichiarazione di usucapione di beni immobili con contestuale "*istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.*", avanti il Tribunale di Novara, in ogni fase e grado, anche di opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, incassare somme, rilasciare quietanza, chiamare terzi in giudizio, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori anche in via disgiunta, eleggere domicilio presso altri distretti giudiziari, l'avv. **Paolo Borgna** presso il cui studio in Novara (NO), C.so Cavallotti n. 7, elegge domicilio.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui, con la presente, conferisco incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, di essere stata informata che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Novara, 12 giugno 2025

Fondazione Nobile Collegio Caccia

Legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Dott. Roberto Santagostino

V° per autentica

Avv. Paolo Borgna





TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Presidente del Tribunale, Andrea Ghinetti,
letto il ricorso per accertamento di usucapione ex art. 1158 c.c. e art. 218 decies c.p.c. con contestuale istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. promosso da FONDAZIONE NOBILE COLLEGIO CACCIA, con il patrocinio dell'avv. Paolo Borgna;
premesso che chi scrive è tenuto ad esprimersi solamente sull'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. in quanto la medesima deve essere rivolta al Presidente del Tribunale;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato che i terreni oggetto del giudizio per la declaratoria dell'acquisto per intervenuta usucapione sono situati nel comune di Borgolavezzaro (NO), identificati al catasto terreni Foglio 15, mappali 4, 6, 7, 8 e 29 e denominati "*Bosco Stoppani*";
detti terreni figurano ancora intestati a Stoppani Maria Ernesta, nata il 07/09/1902 che li aveva ereditati dal fratello, Stoppani Avv. Giovanni, deceduto in data 11/05/1962 e che Stoppani Maria Ernesta è deceduta in data 13/03/1967 a Novara e la sua eredità si è devoluta per legge e per rinuncia da parte degli altri eredi, con atto Notaio Barberi in data 28/06/1968 a favore del marito Sig. Marazzani Mario, nato il 28/07/1887 a Vercelli, deceduto in data 10/01/1969 come da certificato di morte del Comune di Novara (doc. 3);
ritenuto che, nella fattispecie in esame, sussistono le condizioni e i presupposti per concedere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, essendo la notificazione nei modi ordinari sommariamente complessa, attesa l'obiettivo impossibilità di identificare gli eredi degli intestatari;
rilevato che il PM, ritualmente officiato, non ha espresso il parere richiesto;
letto l'art. 150 c.p.c.

p.q.m.

AUTORIZZA la notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo in epigrafe, con decreto di fissazione udienza, nonché della convocazione per l'incontro di mediazione ai seguenti destinatari:
Stoppani Maria Ernesta, nata il 07/09/1902

Marazzani Mario, nato il 28/07/1887 a Vercelli

DISPONE che copia degli atti siano depositati nella Casa Comunale di Novara, un estratto di essi sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che vi sia pubblicazione degli stessi per 30 giorni sul sito del Tribunale di Novara.

Si comunichi anche al P.M. in sede.

Dato a Novara, il 12.07.2025

Il Presidente
Andrea Ghinetti



Proc. n. 1199 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Sezione civile

DECRETO di FISSAZIONE dell'UDIENZA

ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c.

Il Giudice dott. Annalisa Boido

visti gli atti della causa n. r.g. **1199 /2025**, pendente

tra

FONDAZIONE NOBILE COLLEGIO CACCIA (C.F.00428150031), con il patrocinio dell'avv.
BORGNA PAOLO

RICORRENTE

e

EREDI E/O AVENTI DIRITTO DI STOPPANI MARIA E MARAZZANI MARIO

RESISTENTI

visto l'art. 281 *undecies* comma 2 c.p.c.

fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 5.5.2026 ore 10.30;

assegna termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 281 *undecies*, co. 2 c.p.c. sino a dieci giorni prima dell'udienza;

dispone che parte ricorrente notifichi, con le modalità di cui al decreto del Presidente del Tribunale del 12.7.2025, il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno quaranta giorni liberi prima della data dell'udienza come sopra fissata.

Si comunichi

Novara, 25/07/2025

Il Giudice
Annalisa Boido

